



# IL MATRIMONIO CONDIZIONATO NELLA REALTÀ DI OGGI

PAOLO MONETA

*Università di Pisa*

## 1. INCONCILIABILITÀ TRA CONDIZIONE E MATRIMONIO. LA CONDIZIONE E GLI USI MATRIMONIALI DI EPOCHE PASSATE

Il fenomeno della condizione mal si concilia con il matrimonio. Il matrimonio richiede un'adesione totale, senza riserve, attuata, almeno tendenzialmente, con slancio ed entusiasmo. La persona che uno ha deciso di sposare deve essere accettata nella sua integralità, con pregi e difetti, luci ed ombre, aspetti positivi e negativi della personalità o dell'ambiente in cui vive. L'esistenza che si intende intraprendere con questa persona deve essere un *totius vitae consortium*, una piena partecipazione alla vita dell'altro, una reciproca donazione di se stessi. Subordinare questa integrale adesione ad una qualche circostanza, inserirvi una riserva che può addirittura arrivare a vanificarla —come appunto avviene apponendo una condizione al consenso matrimoniale— sembra contraddire la sua specifica natura, degradarla e renderla indegna di un vero matrimonio.

La condizione può meglio collocarsi in una fase preliminare al consenso matrimoniale, nel corso di quel processo —spesso percorso di slancio, ma non poche volte tormentato, irto di dubbi e ripensamenti— che conduce il soggetto a decidere di sposare una certa persona. In questa fase la decisione matrimoniale può più facilmente dipendere dalla sussistenza di una certa circostanza od evento ritenuto di essenziale importanza per la futura vita coniugale. La decisione verrà allora rimandata sino a quando l'interessato non possa constatare l'esistenza o l'avvenuto verificarsi di questo, per lui, così importante elemento. Se ciò non avviene o, comunque, tarda ad avvenire, egli dovrà risolversi: o accettare il matrimonio con questa incognita o rifiutare di sposarsi. Sposarsi sotto condizione rappresenta una soluzione intermedia, di compromesso, che non sembra accettabile con il matrimonio, almeno così come oggi viene comunemente inteso, risultando incompatibile, come ora si diceva, con quella totale adesione di tutta la persona che esso richiede.

Il fenomeno della condizione sembra quindi trovare più idonea collocazione in un contesto di usi e concezioni matrimoniali di epoche passate: quando il ma-

trimonio non era (o per lo meno non era soltanto) frutto della decisione spontanea e prevalentemente sentimentale dei due interessati, ma un accordo, con importanti risvolti economici, che coinvolgeva in modo diretto le famiglie e l'ambiente sociale in cui i due sposi erano inseriti. Contrariamente a quanto avviene adesso, l'aspetto più specificamente contrattuale, se non prevalente, era sempre di grande importanza. Per meglio rispondere agli interessi delle parti coinvolte, il contratto poteva contenere clausole di varia natura, che arrivavano anche ad assumere un valore condizionante la sua stessa operatività. In tal caso il contratto veniva concluso, perchè si riteneva che vi fossero le circostanze idonee per la sua stipulazione: con la sola eccezione di una circostanza di importanza determinante, la cui sussistenza non era al momento verificabile. L'efficacia del contratto veniva allora rinviata, tenuta in sospeso fino a quando fosse intervenuto (o fosse stato accertato come effettivamente esistente) l'evento ritenuto determinante. In mancanza di ciò si aveva la risoluzione del contratto ed ognuno tornava libero da ogni vincolo nei confronti dell'altro.

Per avere una chiara percezione della concreta operatività di questo meccanismo condizionale, occorre tener presente che nel caso del matrimonio l'efficacia consiste nel conferire ai due sposi uno stato personale che li abilita all'instaurazione di quella particolare situazione di vita che viene definita come *coniugale*. Sospendere tale efficacia significava quindi rimandare l'instaurazione del *consortium vitae coniugalis*, continuare a vivere come fidanzati in attesa che l'evento posto come condizione si verificasse, consentendo loro di diventare immediatamente coniugi a pieno titolo, con tutte le conseguenze ricollegate a tale qualificazione. Se invece l'evento non si verificava, essi erano liberati da ogni impegno matrimoniale, in conformità a quanto essi stessi avevano effettivamente voluto. Questa liberazione da ogni vincolo o risoluzione dell'originario contratto matrimoniale non poteva in alcun caso essere assimilata ad un divorzio, perchè i due sposi non avevano mai concretamente assunto lo *status* di coniugi, instaurando la convivenza matrimoniale.

Per meglio comprendere questa particolare ipotesi di un contratto matrimoniale condizionato, possiamo fare un esempio riprendendolo da quelli più frequentemente adottati dagli antichi commentatori (certamente non a caso, ma perchè trovava riscontro nell'esperienza sociale dell'epoca): quello di un matrimonio sottoposto alla condizione «si pater tuus consenserit». Due giovani, con il pieno accordo dei familiari, hanno deciso di sposarsi: tutto è predisposto, ma manca l'assenso del padre della sposa che tarda a ritornare da un pellegrinaggio in Terra santa. Essi potrebbero prolungare il fidanzamento e rimandare le nozze in attesa del ritorno del padre, ma vi sono esigenze economiche e di relazioni familiari che inducono ad una immediata celebrazione del matrimonio. D'altro canto, i costumi dell'epoca non consentirebbero di dar vita ad un matrimonio contro la volontà del genitore. Si decide così di procedere ad una stipulazione del matrimonio sotto condizione. Non appena il padre potrà dare l'auspicato consenso, i due giovani potranno considerarsi a pieno titolo come coniugi e dare inizio ad una normale

vita coniugale. Nell'ipotesi contraria, riprenderanno ciascuno la propria strada come se nulla fosse tra di loro avvenuto<sup>1</sup>.

## 2. LA CONDIZIONE NELL'ATTUALE ESPERIENZA DI VITA MATRIMONIALE

Oggi la situazione è ben diversa. Non che sia completamente scomparso il fenomeno del matrimonio condizionato. Nonostante quanto si osservava all'inizio sulla difficile compatibilità tra condizione e concezione attuale del matrimonio, l'esperienza, quale ci viene registrata dalla giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, dimostra che esistono ancora casi di persone che si accostano al matrimonio con volontà condizionata. Diversa è però la concreta operatività del fenomeno e diverso è il tipo di circostanze che possono indurre una persona a subordinare lo stesso matrimonio ad una di esse.

Oggi chi pone una condizione al proprio consenso matrimoniale non intende certo rimandare l'instaurazione della vita coniugale, prolungando sino al verificarsi dell'auspicato evento il suo stato di fidanzato. Egli intende celebrare un matrimonio con tutti i suoi effetti e quindi con un normale inizio della vita coniugale: ma con la riserva che l'eventuale mancato verificarsi della condizione farà venir meno lo stesso matrimonio, priverà d'efficacia ogni impegno da lui assunto con la celebrazione nuziale, rendendolo libero dal vincolo coniugale. La condizione, anziché valore sospensivo degli effetti del contratto come avveniva tradizionalmente, viene ad avere valore risolutivo di un contratto a cui già è stata data piena esecuzione<sup>2</sup>.

Riguardo poi al tipo di circostanze che nella realtà attuale assumono valore condizionante, si può notare, dall'esame dell'esperienza giudiziaria, che esse non consistono mai in circostanze esterne agli stessi sposi. In effetti, a nessuno verrebbe oggi in mente di subordinare il proprio matrimonio al consenso del genitore o al conseguimento di un'eredità da parte di un lontano ed improbabile zio d'America. Le circostanze riguardano sempre la stessa persona dell'altro contraente, e ciò sotto un duplice profilo: o si tratta di qualità, attitudini, difetti od anomalie di cui si pretende che l'altra parte sia dotata od immune; oppure di determinati comportamenti che si esige che questa stessa tenga od eviti di tenere nel corso della vita matrimoniale. Le condizioni che vengono oggi pressochè esclusivamente in considerazione sono dunque o condizioni *de praesenti* aventi ad oggetto qualità perso-

1. Per i problemi posti dalla condizione *si parentes consenserint* cfr. O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, III ed., Milano 1973, 301 ss. Per notizie storiche sulla condizione nel consenso matrimoniale cfr. A. ODDI BAGLIONI, *Il matrimonio condizionato*, Padova 1938; R. WEIGAND, *Die bedingte Eheschliessung in Kanonischen Recht*, München 1963.

2. Chiunque ha una qualche conoscenza della giurisprudenza dei Tribunali ecclesiastici può facilmente constatare che tutte le cause di nullità di matrimonio basate sulla condizione si riferiscono a vicende coniugali in cui la convivenza, con tutti i suoi effetti, è stata normalmente instaurata subito dopo la celebrazione, senza attendere il verificarsi o meno della condizione.



nali dell'altro contraente, oppure condizioni *de futuro*, ma *potestative*, dipendendo la loro realizzazione dal modo di agire di questo stesso contraente.

Uno sguardo alla giurisprudenza conferma quanto stiamo dicendo. Le ipotesi di condizione che le sentenze della Rota romana e di altri tribunali ecclesiastici hanno preso in considerazione in questi ultimi tempi riguardano in alcuni casi una qualità dell'altra parte: che la sposa sia religiosa ed onesta, che sia capace di procreare, che sia vergine, che non sia affetta da disturbi mentali, oppure che lo sposo non sia tossicodipendente. In altri casi, più numerosi, le condizioni riguardano un comportamento che si esige dall'altra parte nella vita matrimoniale, spesso connesso con l'osservanza di obblighi fondamentali dello stesso stato coniugale: che la donna mantenga la fedeltà coniugale, che sia una buona madre per i propri figli avuti da una precedente moglie defunta, che lasci l'insegnamento per dedicarsi alla famiglia e alla casa, che accetti di vivere con la suocera o in una determinata città, che acconsenta ad avere figli; che l'uomo rimanga unito indissolubilmente alla sposa, che trovi effettivamente un lavoro, che accetti di avere un figlio adottivo o per inseminazione artificiale ove risultasse impossibile avere figli propri, che si rassegni ad avere un solo figlio, che non mantenga relazioni con un'altra donna, che non faccia trascrivere il matrimonio nei registri dello stato civile (nel caso di una vedova che avrebbe in tal modo perso la pensione del primo marito), che non pretenda rapporti sessuali perversi<sup>3</sup>.

C'è da aggiungere —per avere un'idea più precisa dell'incidenza del fenomeno della condizione nella realtà attuale— che nella maggior parte dei casi i giudici non riscontrano l'esistenza di una vera e propria condizione, o per mancanza di prove o perchè ritengono che si tratti di una più ridotta e non decisiva limitazione del consenso (come si verifica per le figure del *modus*, della *causa*, del *postulatum* o *praerequisiteum*, della *demonstratio*)<sup>4</sup>. In alcuni casi, la nullità viene riconosciuta per un titolo diverso, specialmente per esclusione di un qualche elemento essenziale del matrimonio: l'indissolubilità (come per la condizione riguardante il mantenimento della fedeltà coniugale: poichè la donna si era ripromessa di troncare la

3. Per un resoconto delle concrete ipotesi di condizione trattate dalla giurisprudenza ecclesiastica di questi ultimi anni cfr. M.E. OLMOS, *La incondicionalidad del don y la aceptación conjugales: el matrimonio bajo condición*, relazione presentata al X Congreso International de derecho canonico (Pamplona, 14-19 settembre 1998). Tra le sentenze rotali più recenti pubblicate nella raccolta delle *Decisiones seu sententiae*, segnaliamo 26 marzo 1993 c. Serrano (condizione che la donna acconsentisse ad avere figli), 26 novembre 1993 c. Pompedda (che l'uomo non chiedesse rapporti sessuali perversi), 28 marzo 1995 c. Defilippi (che la donna lasciasse l'insegnamento per dedicarsi alla casa). Per altre recenti sentenze rotali in materia di condizione si veda il volume, *Il consenso matrimoniale condizionato. Dottrina e giurisprudenza rotale recente*, Città del Vaticano 1993.

4. Una sintetica definizione delle varie figure che presentano affinità con quella della condizione è, da ultimo, esposta nella sentenza rotale 30 giugno 1992 c. STANKIEWICZ, in *Il consenso matrimoniale condizionato*, cit., 151-152. La riluttanza della giurisprudenza a riscontrare una vera e propria condizione apposta al consenso matrimoniale trova indubbiamente riscontro nella realtà, dove è più facile, come osservavamo all'inizio, che la condizione si collochi in un momento precedente alla decisione di sposarsi, esaurendosi nella fase preparatoria del consenso matrimoniale.

vita coniugale se il marito l'avesse tradita, si è ritenuto che avesse escluso l'indissolubilità del matrimonio) o la prole (come per la condizione di avere un solo figlio che è stata ritenuta risolversi in un'esclusione simulatoria del *bonum prolis*).

### 3. LA DISCIPLINA LEGISLATIVA DELLA CONDIZIONE (CAN. 1102): LA CONDIZIONE *DE FUTURO*

Le considerazioni ora svolte ci consentono di renderci meglio conto e di valutare con maggiore aderenza alla realtà concreta le scelte operate dal legislatore con il can. 1102 del vigente codice. Com'è noto, questa disposizione prevede una diversa disciplina per la condizione futura rispetto a quella presente o passata. La prima rende in ogni caso nullo il matrimonio («Matrimonium sub condizione de futuro valide contrahi nequit»), la seconda lo rende nullo soltanto quando non sussiste l'evento posto come condizione («est validum vel non, prout id quod condiciones subest, existit vel non»).

Alla luce di quanto abbiamo prima osservato, il regime del primo tipo di condizioni, quelle *de futuro*, trova giustificazione in un duplice ordine di considerazioni. La prima attiene all'incompatibilità che intercorre tra un consenso che rimane in sospenso in attesa di un evento futuro di incerta verifica e la totale ed illimitata adesione che il matrimonio richiede, tanto più se esso comporta, come prevede lo stesso codice canonico, una reciproca donazione di tutta la propria persona per la costituzione di un *totius vitae consortium*.

La seconda considerazione che legittima la nullità di ogni matrimonio sottoposto a condizione futura è che tale condizione viene necessariamente a comportare un'esclusione dell'indissolubilità del vincolo coniugale, a risolversi in una figura di simulazione parziale tale da comportare la nullità del matrimonio in base al disposto del can. 1101. Se infatti teniamo presente quanto abbiamo prima osservato sulla concreta dinamica che oggi assume il matrimonio condizionato, possiamo constatare che chi celebra sotto condizione intende dar concretamente vita al matrimonio a partire dalla celebrazione nuziale, riservandosi di risolverlo, di non considerarlo più vincolante e di riprendersi quindi la propria libertà, nel caso di *mancato* verificarsi della condizione.

C'è invero una certa differenza di atteggiamento soggettivo rispetto alla figura tipica della simulazione per esclusione del *bonum sacramenti*. Qui il nubente intende celebrare un matrimonio diverso, in una sua componente essenziale (nel caso l'indissolubilità), da quello che la Chiesa considera l'unico vero matrimonio. Il soggetto può anche non essere consapevole di tale diversità, ma di fatto la sua volontà si indirizza ad un tipo di matrimonio (caratterizzato dalla dissolubilità) che non corrisponde al modello prescritto dalla Chiesa. Nel caso della condizione il nubente accetta invece il matrimonio con tutte le sue componenti essenziali, ma soltanto a partire dal momento in cui si sarà verificata la condizione. Ma poiché egli intende, come si è precisato, rendere immediatamente operativo il vincolo



matrimoniale, in una prima fase della vita matrimoniale, sino al verificarsi della condizione, ne prospetta indubbiamente lo scioglimento. Indipendentemente dal modello teorico a cui ritiene di aderire, egli in concreto si ripropone quindi di liberarsi da un vincolo a cui ha già dato attuazione, per lo meno sino a quando non abbia potuto accertare la sussistenza dell'evento dedotto in condizione. E ciò è sufficiente a configurare una *intentio contra bonum sacramenti*, perchè egli in realtà non vuole un matrimonio che sin dall'inizio e per sempre lo leghi indissolubilmente alla persona dell'altro contraente.

#### 4. LA CONDIZIONE POTESTATIVA

Alle stesse conclusioni si deve giungere anche se la condizione futura è una condizione potestativa. Ma qui è opportuno aggiungere qualcosa, anche perchè si tratta del tipo di condizione che più frequentemente ricorre nell'esperienza concreta, tanto da costituire praticamente, come abbiamo visto, l'unica figura di condizione *de futuro* presa in considerazione dai tribunali ecclesiastici in questi ultimi decenni.

La giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del codice del 1917 riconduceva questo tipo di condizioni a condizioni *de praesenti*, con una sorta di interpretazione autentica della volontà del soggetto. Partendo dalla considerazione che queste condizioni hanno per lo più ad oggetto un comportamento continuativo o che comunque non si perfeziona in un unico e preciso momento, si riteneva impenabile che il nubente avesse voluto tenere perennemente in sospenso il proprio matrimonio: l'oggetto della condizione non poteva perciò essere il comportamento in se stesso, ma soltanto l'*impegno* a tenere tale comportamento. Non quindi un evento futuro destinato a perfezionarsi nel corso della vita matrimoniale, ma una circostanza presente costituita dal serio e responsabile impegno preso dalla controparte al momento della prestazione del consenso matrimoniale. In presenza di questo impegno la condizione doveva aversi per verificata, indipendentemente dal fatto che esso venisse assolto o disatteso nella successiva vita coniugale<sup>5</sup>.

L'impostazione ora delineata viene ad avere oggi una ben più incisiva rilevanza sulla validità del matrimonio, da quando la disciplina legislativa del nuovo co-

5. L'orientamento adottato dalla giurisprudenza rotale è ben sintetizzato nella sentenza 5 maggio 1960 c. MATTIOLI: «Quoties obiectum condicionis eiusmodi non consistat in certo eventu, proprio die quodam verificando (ut puta: si pater te heredem ex asse constituet, vel: si lauream doctoralem in prima examinum sessione consecutus, et ita porro), sed potius in re continuo praestanda, et quae a libera voluntate dependeat: tunc, inquit, condicio *de futuro* consideranda est tamquam de praesenti. Id non una vice tantum Rota declaravit: scil. ne sequatur absurdum valoris matrimonii, qui in perpetuum suspenditur usque ad finem vitae: quod nemo sanae mentis velle posse praesumitur. Igitur, in similibus, solum attenditur propositum, seu susceptio obligationis, utique graviter ac sincere initum, de re illa exsequenda, quae *sub condicione sine qua non* a comparite exigitur». Per altre indicazioni giurisprudenziali cfr. R. COLANTONIO, *La condicio de futuro*, in *Il consenso matrimoniale condizionato*, cit., 46 ss.

dice ha introdotto un diverso regime per i due tipi di condizione, *de futuro* e *de praesenti*. Se la condizione potestativa, di per sé appartenente al primo tipo, viene risolta in una condizione riferita al presente non provoca per la sua stessa apposizione la nullità del matrimonio, ma soltanto nel caso di una sua mancata verifica: soltanto cioè quando risulti che non vi era stato un impegno serio da parte del nubente.

Questa costruzione giurisprudenziale non è però accettabile perché si basa su un'interpretazione autoritativa della volontà del nubente che non corrisponde alla vera sostanza di essa, arrivando in tal modo a violare quel fondamentale principio che non consente a nessuna potestà umana (per quanto dotata di autorità) di sovrapporre una propria volontà a quella dello stesso nubente in ordine alla costituzione del matrimonio. In effetti, almeno nella normalità dei casi, il nubente esige che l'altro si impegni a tenere un certo comportamento in quella fase preliminare alla prestazione del consenso matrimoniale che conduce alla *decisione* di sposarsi. L'impegno è, in termini più tecnici, fatto oggetto di un *postulato* o di una *causa contrahendi*, ma non di una condizione. Questa sorge allorquando il nubente non si fida dell'impegno assunto dall'altro o, comunque, della sua capacità di farvi effettivamente fronte ed avverte di conseguenza l'esigenza di cautelarsi su questo punto. Porre l'impegno in se stesso come condizione al consenso non avrebbe dunque senso: quello che il contraente vuole assicurarsi è che l'impegno venga concretamente onorato una volta sposati, che venga effettivamente tenuto quel comportamento che egli ritiene di essenziale ed inderogabile importanza per la vita coniugale. Ed è quindi precisamente questo comportamento che egli pone come oggetto di condizione<sup>6</sup>.

Anche la condizione potestativa, come tutte le condizioni *de futuro*, viene quindi a compromettere l'integrità del consenso matrimoniale sotto il duplice profilo che già abbiamo messo in evidenza: sia perché inserisce un elemento di incertezza e di limitazione nella volontà del nubente che non si concilia con quella totale adesione che il matrimonio richiede, sia perché, almeno nella sua concreta operatività, costituisce una condizione risolutiva di un vincolo che si vuole già immediatamente efficace e quindi, in sostanza, un'esclusione della sua indissolubilità.

6. La giurisprudenza rotale più recente sembra propendere per una generale rilevanza invalidante della condizione potestativa alla pari di ogni altra condizione *de futuro*: «Cum legis praescriptum condicionem de futuro modo generali tractet (can. 1102, § 1) nullam inter condiciones de futuro faciens distinctionem, iure igitur admitti potest formulam legis complecti etiam condicionem potestativam, hoc est cum effectu irritandi matrimonium» (30 gennaio 1992 c. STANKIEWICZ, cit.). In ogni caso, si sottolinea l'esigenza di fare riferimento alla effettiva volontà del nubente: «Si pars voluit ut, obligatione ex animo accepta a comparti, matrimonium valeat perfectione non secuta, dummodo promissio sincera facta sit, condicio erit *de praesenti*. At si noluit matrimonium valere nisi post actum aliquid vel omissum, condicio erit *de futuro suspensivo*» (15 novembre 1990 c. DORAN, in *Il consenso matrimoniale condizionato*, cit., 122 ss.).



5. LA CONDIZIONE *DE PRAESENTI VEL DE PRAETERITO*

Il codice canonico, come abbiamo già visto, riserva un trattamento diverso alla condizione *de praesenti vel de praeterito* rispetto a quella *de futuro* (can. 1102): la prima non rende sempre nullo il matrimonio, ma soltanto quando l'evento dedotto in condizione non sussiste. La presenza dell'evento rende infatti il matrimonio pienamente rispondente alle aspettative ed ai desideri del nubente, fa sì che esso sia proprio *quel matrimonio* da lui voluto. Il diritto dà quindi pieno rilievo alla sua volontà, ammettendo che essa possa costituire, anche se strutturata in forma condizionale, un valido matrimonio.

La differenza di regime tra i due tipi di condizione viene comunemente spiegata con il fatto che nella condizione futura si ha un periodo di oggettiva incertezza (destinato a durare sino a quando si verifichi o meno l'evento) sulla stessa sussistenza del matrimonio come contratto efficace tra le parti. Nell'altro tipo di condizione, invece, essendo l'evento già presente o già successo in passato, il matrimonio viene ad esistere in tutta la sua pienezza di effetti (o non viene neppure ad esistere nel caso di mancanza dell'evento) sin dal momento della prestazione del consenso matrimoniale. Manca cioè quell'incerto ed ambiguo periodo di *pendenza* che rende il fenomeno della condizione specificamente incompatibile con l'immediatezza richiesta dal consenso matrimoniale.

Ma ragionando in tal modo si fa riferimento alla sola realtà oggettiva, senza tener conto di come questa realtà viene vissuta ed interiorizzata nell'animo del nubente. Questi è indotto a condizionare la propria volontà matrimoniale quando non sa e non riesce a sapere prima delle nozze se esiste o meno la circostanza che egli considera indispensabile per la sua futura vita coniugale. Sino a quando egli non chiarirà questo punto, la condizione, almeno per lui, non può dirsi verificata ed il matrimonio rimarrà in uno stato di pendenza, anche se soltanto soggettivo, che impedisce lo sviluppo della sua piena efficacia, analogamente a quanto avviene per la condizione *de futuro*.

Se è quindi alla volontà del nubente a cui si deve fare essenzialmente riferimento per decidere sulla valida costituzione del matrimonio, occorre riconoscere che non vi sono sostanziali differenze tra i due tipi di condizione, tali da giustificare una diversa disciplina legislativa<sup>7</sup>. Anche nel caso della *condicio de praesenti* si ripropongono quei profili di incompatibilità con una valida instaurazione del matrimonio che abbiamo visto giustificare la sanzione di invalidità per la condizione

7. «Ma la situazione giuridica è la stessa nei due casi: e cioè, in entrambi i casi dalla celebrazione del matrimonio non nasce alcun effetto circa la formazione del vincolo sino a che non si è accertato il verificarsi della condizione e, una volta ciò avvenuto, in entrambi i casi il rapporto prende vita sin dall'inizio, dal momento cioè della celebrazione», così O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, cit., 310 ss., il quale aggiunge ancora: «Non vi è infatti nulla di oggettivo nella condizione posta dal nubente; essa vale solo ed in quanto egli l'ha voluta. Dato ciò, quello che importa è, sì, il verificarsi dell'evento ma in quanto esso sia accertato da colui che gli ha conferito la sua funzione determinatrice del valore del matrimonio».



*de futuro*. Siamo infatti anche qui in presenza di una volontà pur sempre condizionata e, come tale, mal conciliabile con l'assolutezza e l'integrità richieste per l'adesione al matrimonio e siamo anche qui di fronte ad un atteggiamento volitivo che si risolve in un'esclusione dell'indissolubilità del vincolo coniugale. Sino a quando non sia riuscito ad accertare la sussistenza dell'evento, il contraente intende riservarsi la possibilità di far venir meno quello stato coniugale che egli ha già concretamente instaurato.

Prima di chiarire meglio, in tutte le sue conseguenze, quest'ultimo aspetto, è opportuno osservare che nell'ordine di idee ora visto, quello che porta ad un'unificazione del regime della condizione, si è posto lo stesso legislatore canonico nel regolare il fenomeno del consenso condizionato per i fedeli delle Chiese orientali. Per il *Codex canonum Ecclesiarum orientalium*, promulgato da Giovanni Paolo II nel 1990, sette anni dopo quello per la Chiesa latina, il matrimonio sottoposto a condizione, qualunque essa sia, è invalido: «Matrimonium sub condicione valide celebrari non potest» (can. 826).

Questa diversa scelta legislativa rispetto al codice latino va certamente ricollegata ad un modo peculiare di considerare il momento costitutivo del matrimonio proprio delle Chiese orientali<sup>8</sup>. Ma non si può escludere —come è avvenuto anche in altri settori dell'ordinamento giuridico— che essa esprima anche una più generale linea di tendenza che riguarda tutta la legislazione canonica e che potrebbe portare ad un'unificazione del regime della condizione anche per la Chiesa latina.

Vi è anzi da aggiungere che già sin d'ora, sulla base del diritto vigente, se si tiene conto dell'effettiva realtà delle vicende umane, è possibile procedere in questa direzione. Abbiamo infatti poc'anzi osservato che anche la *condicio de praesenti*, nella concreta dinamica con cui si è soliti oggi accedere al matrimonio, non ha mai valore sospensivo dell'attuazione della vita coniugale, ma viene sempre sostanzialmente ad assumere la natura di condizione risolutiva. Il nubente non vuole infatti tenere in sospenso gli effetti del matrimonio in attesa di verificare l'esistenza di quella circostanza che gli sta particolarmente a cuore: egli ha in realtà «configurato il fatto certificativo come un evento futuro, dando a questo efficacia risolutiva». La condizione è dunque «solo apparentemente *de praesenti*, mentre in realtà è *de futuro* risolutiva»<sup>9</sup>. Anche la condizione presente si traduce pertanto in un'esclu-

8. Si veda in proposito J. PRADER, *Il consenso matrimoniale condizionato*, in *Il matrimonio nel codice dei canoni delle Chiese orientali*, Città del Vaticano 1994, 271 ss. L'autore sottolinea che nelle Chiese orientali la celebrazione liturgica, con la benedizione del sacerdote, ha sempre avuto un'importanza particolare, tanto da essere ritenuta necessaria per la validità del matrimonio. Anche nella teologia matrimoniale orientale, dove non è conosciuta la distinzione tra contratto e sacramento, è privilegiato l'aspetto sacramentale e religioso del matrimonio rispetto a quello contrattuale. Ciò ha portato a ritenere assolutamente incompatibile la condizione con il matrimonio.

9. E. GRAZIANI, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Milano 1956, 134 e 148. Questo autore aveva già lucidamente delineato la conclusione a cui siamo qui pervenuti sulla base della realtà concreta delle vicende matrimoniali: «è da escludere —egli scriveva—

sione dell'indissolubilità del vincolo coniugale che viene ad incidere sulla sostanza stessa del matrimonio, rendendolo nullo alla luce del can. 1101 e, più in generale, dello stesso diritto naturale che ne regola la struttura fondamentale, indipendentemente dal verificarsi o meno dell'evento dedotto in condizione.

Questa conclusione sembra porsi in contrasto con la prescrizione del can. 1102, che tiene ferma la validità del matrimonio nel caso di condizione *de praesenti* verificata. Ma il contrasto è soltanto apparente perchè questa disposizione è in realtà destinata a regolare la condizione *suspensiva* in senso proprio, ossia quella condizione che viene in essere nelle sole ipotesi in cui il nubente intende davvero rimandare l'instaurazione della vita matrimoniale sino a quando abbia accertato l'avvenuto verificarsi della condizione. Si tratta di ipotesi che non trovano effettivo riscontro, come abbiamo più volte rilevato, nell'attuale esperienza delle vicende coniugali. Ma ciò non elimina l'esigenza di una previsione legislativa che può bene tener presente le fattispecie astrattamente possibili, indipendentemente dalla loro più o meno frequente ricorrenza nella vita concreta. Nè va dimenticato che il diritto della Chiesa, data la sua natura universale, può venire ad essere applicato nell'ambito di culture ed usanze molto diverse da quella, di matrice occidentale, a cui siamo ormai abituati a fare riferimento. Non c'è quindi da stupirsi che il codice canonico mantenga alcune prescrizioni che non trovano più riscontro nella più comune esperienza pratica<sup>10</sup>.

Conferma quanto stiamo dicendo il fatto che l'apposizione della *condicio de praesenti* possa essere autorizzata dall'ordinario del luogo, come espressamente prevede il can. 1102 § 3. E' infatti indiscutibile che tale autorizzazione può essere

nel modo più reciso e categorico, che possa darsi apposizione di una vera condizione sospensiva, o di una vera condizione *de praesenti vel de praeterito*, coeva alla volontà dell'esecuzione. E ciò non tanto per la coscienza dell'illecito implicita in siffatta volontà, ma per l'assurdo di concepire la volontà di *consumare* il contratto, quanto v'è la volontà di sospenderlo o finchè permanga il dubbio circa la sua esistenza». Caratteristica della condizione sospensiva —aggiungeva ancora questo acutissimo osservatore delle dinamiche della volontà matrimoniale— è di lasciare la più ampia possibilità di ripristino della situazione originaria: ma questo intento non può assolutamente coesistere con la volontà di porre in essere un fatto (l'instaurazione della vita matrimoniale) che «impedisce in maniera assoluta di ripristinare la situazione originaria». Nè in materia matrimoniale, contrariamente a quanto avviene nei negozi a contenuto patrimoniale, è configurabile un equivalente che reintegri la situazione originaria: «E' soltanto configurabile il recupero della libertà di stato». Se si suppone nei nubenti la volontà di esecuzione —conclude ineccepibilmente il Graziani— «dobbiamo di necessità concludere che essi hanno inteso costituire una relazione intersessuale ipoteticamente transitoria: il che dimostra la formazione d'una volontà condizionata in senso risolutivo e non già in senso sospensivo» (*op. cit.*, 132-134). La teorizzazione del Graziani, pur ripresa talora in dottrina (cfr., ad esempio, L. DE LUCA, *Note in tema di «condicio de futuro» nel matrimonio canonico*, in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, II, Perugia 1984, 669 ss. ed ora in *Scritti vari di diritto ecclesiastico e canonico*, II, Padova 1997, 535 ss.), non risulta aver trovato l'attenzione che merita nella giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici.

10. Si pensi alla prescrizione del can. 1083 del precedente codice sull'*error conditionis servilis*, che sembrava ormai priva di ogni riscontro pratico: ma non si poteva escludere che essa potesse trovare applicazione nell'ambito di popolazioni di civiltà diversa dalla nostra.



concessa soltanto se i nubenti intendono rimandare l'instaurazione della convivenza coniugale al momento in cui riusciranno a verificare l'esistenza dell'evento dedotto in condizione. L'immediato avvio della vita matrimoniale prima che il consenso abbia avuto modo di perfezionarsi in conseguenza di tale verifica, costituisce indubbiamente una condotta contraria ai principi morali professati dalla Chiesa, che non ammette relazioni sessuali al di fuori di uno stato matrimoniale regolarmente perfezionato<sup>11</sup>: tale condotta non potrebbe quindi essere autorizzata da nessuna autorità ecclesiastica.

Si conferma quindi che l'autorizzazione dell'ordinario può intervenire soltanto quando la condizione che si intende apporre al consenso ha effettivamente, e non soltanto nominalmente, natura sospensiva e che è soltanto a questo tipo di condizione che può applicarsi il regime delineato dal can. 1102 per la condizione *de praesenti vel de praeterito*. L'unico tipo di condizione lecita, che non pregiudica di per se stessa la validità del matrimonio e che può essere autorizzata dall'autorità ecclesiastica, è dunque quella effettivamente sospensiva. Quella che invece non ha questa natura, perchè apposta già con l'intenzione di instaurare immediatamente lo stato coniugale —come oggi quasi sempre avviene— si risolve in un'esclusione dell'indissolubilità del vincolo che comporta inevitabilmente la nullità del matrimonio, indipendentemente dalla sussistenza o meno della circostanza in essa dedotta.

## 6. LA CONDIZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA QUALITÀ DELL'ALTRA PARTE

Merita ancora brevemente soffermarsi su quella figura di condizione *de praesenti* che abbiamo visto ricorrere con maggior frequenza nell'esperienza concreta, quella che ha per oggetto una qualità od attitudine specifica della persona con cui ci si vuole unire in matrimonio. Essa presenta indubbi profili di contiguità con la figura dell'*error qualitatis* prevista dal codice canonico come vizio invalidante il consenso matrimoniale: quella che si verifica quando l'errore cade su una qualità dell'altro contraente che «directe et principaliter intendatur» (can. 1097 § 2). In ambedue i casi, infatti, il nubente ritiene essenziale per il suo progetto di vita matrimoniale la presenza nell'altra parte di una determinata qualità ed esige che essa ne sia immancabilmente dotata. Soltanto che nel caso dell'errore egli è convinto che tale qualità vi sia e si accosta al matrimonio sicuro di ritrovarla nella comparte; nel caso della condizione egli è invece in preda a dubbi sull'esistenza di tale qualità: non riuscendo a scioglierli prima delle nozze, sente la necessità di cautelarsi e decide di sposarsi ponendo questa circostanza come condizione per la stessa piena efficacia del matrimonio.

11. «Quamdiu vero ignoratur, an conditio exstet, necne, nefas est rei matrimoniali operam dare, quia periculo fornicationis coniuges sese exponerent» (P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, II, Città del Vaticano 1932, 96).



E' quindi la presenza o meno di una situazione di dubbio preliminare alle nozze che consente di distinguere le due figure. In verità, si è molto discusso in passato su questo punto e la stessa giurisprudenza rotale ha delineato una figura di condizione *implicita*, in cui il dubbio, pur presente in una fase iniziale, sarebbe successivamente venuto meno nella mente di colui che si accosta alle nozze; o, addirittura, non vi sarebbe mai stato, ma sarebbe stato in certo modo sostituito da un'idea ossessiva di ritrovare nel futuro coniuge una certa qualità<sup>12</sup>. Con l'esplicita previsione da parte del nuovo codice dell'*error qualitatis* come errore su una qualità «intesa direttamente e principalmente», mi sembra però che la figura della condizione implicita perda la sua ragion d'essere e venga ad essere riassorbita dalla figura dell'errore<sup>13</sup>.

L'esigenza di distinguere tra le due figure di anomalia consensuale è, peraltro, meramente teorica quando la qualità di cui si esige dotata la comparte non sussiste: a titolo di errore o di condizione non verificata, il matrimonio è sempre ed indiscutibilmente nullo. Ma quando la qualità risulta esistente le cose cambiano se si tiene presente l'impostazione che abbiamo poc'anzi delineato. Mentre non può esservi alcuno spazio per un errore con effetti invalidanti (la realtà personale del coniuge risulta uguale a quella che l'altro si era prefigurata), la presenza di una condizione effettivamente apposta al consenso matrimoniale viene a produrre la nullità del matrimonio, perchè viene sostanzialmente ad integrare, per la sua natura risolutiva del vincolo matrimoniale già concretamente posto in essere, un'esclusione dell'indissolubilità.

Il fatto che il nubente, con il verificarsi della condizione, abbia visto soddisfatto ogni suo desiderio sulle qualità personali dell'altra parte potrebbe far apparire questa conclusione incongrua e non conforme al rispetto della stessa volontà del contraente. Ma l'ordinamento non può tenere conto di questa volontà quando essa viene a porsi in contrasto con quei contenuti che appartengono alla stessa inderogabile *substantia* del matrimonio. Ed è questo che appunto si verifica (come del resto ha avvertito lo stesso legislatore canonico nel disciplinare il fenomeno della condizione per i fedeli di rito orientale) con l'apposizione di una condizione che viene ad assumere una natura risolutiva del rapporto matrimoniale, contraria quindi alla sua ineliminabile indissolubilità, indipendentemente dal fatto che essa si diriga ad un evento futuro o ad una circostanza passata o presente.

12. Per una sintetica ricostruzione di queste posizioni si veda la già ricordata sentenza 30 gennaio 1992 c. STANKIEWICZ.

13. A favore di questa conclusione è significativo ricordare che nella dottrina precedente al codice la figura dell'errore su di una qualità *directe et principaliter intenta* (allora non codificata, ma già esattamente delineata nelle famose *regulae* di S. Alfonso Maria dei Liguori) veniva da molti autori ricondotta alla fattispecie del consenso condizionato.